



REGOLAMENTO INTERNO

PER LA GESTIONE DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE E L'ISTITUZIONE DEL REGISTRO DELLE PERSONE CHE VI HANNO ACCESSO

Approvato dal Consiglio di Amministrazione di **GEOX S.p.A.** in data 28 luglio 2016
e aggiornato in data 31 luglio 2018, in data 14 novembre 2024 e in data 19 dicembre 2024

INDICE

PREMESSE

3

Scopo del Regolamento	3
Destinatari del Regolamento	3
Riferimenti Normativi	3

I INFORMAZIONI RILEVANTI E PRIVILEGIATE

4

1.1. Definizioni	4
------------------	---

2. REGOLE DI COMPORTAMENTO

2.1. Obblighi e divieti	7
-------------------------	---

3 GESTIONE DELLE INFORMAZIONI

3.1. Individuazione delle Informazioni Rilevanti	9
3.2. Valutazione sulla rilevanza delle informazioni e individuazione dei soggetti coinvolti	10
3.3. Accesso alle informazioni da parte di soggetti esterni	11

4 COMUNICAZIONE ESTERNA

12

4.1. Comunicazione al pubblico delle Informazioni Privilegiate	12
4.2. Ritardo nella comunicazione al Pubblico delle Informazioni Privilegiate	13
4.3. Altre comunicazioni e relazioni esterne	15
4.4. Linee Guida per gli incontri con analisti finanziari o altri operatori d mercato	15
4.5. Rumors	16
4.6. Dati previsionali ed obiettivi quantitativi	16

5. SOCIETÀ CONTROLLATE

5.1. Flusso Informativo	17
5.2. Comunicazioni al pubblico	18

6 REGISTRO DELLE PERSONE CHE HANNO ACCESSO ALLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

18

7 LIMITAZIONI AL COMPIMENTO DI OPERAZIONI SU STRUMENTI FINANZIARI

19

8 SANZIONI

9 SONDAGGI DI MERCATO

10 NORMA FINALI

10.1. Diffusione del Regolamento	21
10.2. Controllo sul rispetto del Regolamento	21
10.3. Modifiche ed Integrazioni del Regolamento	22
10.4. Entrata in vigore del Regolamento	22

ALLEGATO I – PROCEDURA DEL REGISTRO

23

APPENDICE NORMATIVA RICHIAMATA

PREMESSE

Scopo del Regolamento

Il presente Regolamento (di seguito il “**Regolamento**”) disciplina la gestione interna e la comunicazione all'esterno delle informazioni, con particolare riferimento alle Informazioni Privilegiate (come di seguito definite) riguardanti **GEOX S.p.A.** (di seguito la “**Società**” o “**Emittente**”) e le società da questa controllate (di seguito le “**Società Controllate**” o “**Controllate**” e congiuntamente alla Società il “**Gruppo**”), nonché l'istituzione, la gestione e l'aggiornamento del registro dei soggetti che hanno accesso alle Informazioni Privilegiate.

I principi e le regole contenuti nel presente Regolamento sono finalizzati:

- ad assicurare l'osservanza delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia;
- a tutelare gli investitori, al fine di prevenire situazioni di asimmetria informativa e impedire che alcuni soggetti possano avvalersi di informazioni non di dominio pubblico per compiere operazioni speculative sui mercati;
- a tutelare la Società per le eventuali responsabilità in cui la medesima possa incorrere a seguito di comportamenti posti in essere da soggetti alla stessa riconducibili;
- ad evitare che la comunicazione delle Informazioni Privilegiate e di quelle Regolamentate riguardanti il Gruppo possa avvenire in forma selettiva, cioè possa esser rilasciata in via anticipata a determinati soggetti – quali per esempio azionisti, giornalisti o analisti – ovvero venga rilasciata intempestivamente, in forma incompleta o inadeguata.

Il presente Regolamento costituisce parte integrante del sistema di prevenzione e controllo adottato dalla Società di cui al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Decreto Legislativo n. 231/2001, anche ai fini dell'esimente con riferimento alle responsabilità di cui al citato Decreto e si applica alle società del Gruppo, comprese le Controllate estere, nel rispetto delle normative locali.

Destinatari del Regolamento

Sono tenuti all'osservanza delle disposizioni del presente Regolamento tutti coloro che, in ragione dell'attività lavorativa o professionale ovvero, in ragione delle funzioni svolte, hanno accesso, su base regolare o occasionale, ad Informazioni Rilevanti o Privilegiate relative alla Società o alle società del Gruppo, e in particolare:

- a) i membri degli organi di amministrazione, direzione e controllo e i dipendenti della Società e delle società del Gruppo;
- b) tutti i soggetti che, in ragione del rapporto lavorativo o professionale, hanno accesso su base regolare o occasionale ad Informazioni Privilegiate relative alla Società o alle società del Gruppo.

I soggetti di cui ai punti (a) e (b) vengono di seguito congiuntamente individuati come “**i Destinatari**”.

I Destinatari attestano per iscritto, all'atto della nomina ovvero dell'entrata in vigore del Regolamento e delle sue modifiche – con i mezzi più idonei individuati dalla Società e tenuto conto delle modalità previste dal Modello di Organizzazione e Gestione, ex D.lgs. 231/2001 – di aver preso visione del Regolamento, di essere consapevoli delle responsabilità che da essa derivano a loro carico e di impegnarsi ad attenersi scrupolosamente alle disposizioni ivi contenute.

Riferimenti normativi

TUF - Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (Decreto Legislativo 24/2/1998 n. 58 e successive modifiche e integrazioni);

RE - Regolamento recante norme di attuazione del Decreto Legislativo 24/2/1998 n. 58 in materia di emittenti (deliberazione Consob n. 11971 del 14/5/1999 e successive modifiche ed integrazioni).

RBI - Regolamento dei mercati organizzati e gestiti dalla Borsa Italiana S.p.A.;

IRBI - Istruzioni al Regolamento dei mercati organizzati e gestiti dalla Borsa Italiana S.p.A.

CA Codice di Autodisciplina (Edizione luglio 2018);

MAR - Market Abuse Regulation o Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 relativo agli abusi di mercato;

RE UE 1055 - Il Regolamento europeo (UE) 2016/1055 della Commissione Europea del 29 giugno 2016;

RE UE 960 - il Regolamento delegato (UE) 2016/960 della Commissione del 17 maggio 2016 che integra il Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulle modalità, le procedure e i sistemi opportuni applicabili ai partecipanti al mercato che comunicano le informazioni quando effettuano sondaggi di mercato

RE UE 959 - Il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/959 della Commissione, del 17 maggio 2016, che stabilisce norme tecniche di attuazione sui sondaggi di mercato per quanto riguarda i sistemi e i modelli di notifica ad uso dei partecipanti al mercato che comunicano le informazioni e il formato delle registrazioni;

RE UE 347 - Il Regolamento europeo (UE) 2016/347 della Commissione del 10 marzo 2016 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato preciso degli elenchi delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate e il relativo aggiornamento;

RE UE 522 - Regolamento delegato (UE) 2016/522 della Commissione, del 17 dicembre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio;

Decreto 231/2001 - Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231

Linee guida Consob – Linee Guida Consob inerenti la Gestione delle Informazioni Privilegiate di ottobre 2017;

Orientamenti ESMA - Guidelines on the Market Abuse Regulation pubblicate dall'ESMA (European Securities and Markets Authority).

I riferimenti sopra elencati, congiuntamente alle disposizioni normative comunitarie e nazionali di tempo in tempo vigenti, regolano l'accesso alle Informazioni Privilegiate ed agli abusi di mercato (la “**Normativa Rilevante**”).

I. INFORMAZIONI RILEVANTI E PRIVILEGIATE

La normativa vigente per le società quotate o emittenti strumenti finanziari nei mercati regolamentati italiani ed europei in materia di informazione societaria impone agli emittenti di **comunicare senza indugio al pubblico le Informazioni Privilegiate che riguardano direttamente o indirettamente detti emittenti e le società controllate** (cd. *disclosure*).

In relazione al trattamento delle “informazioni societarie”, l'art. 1.C.1 del Codice di Autodisciplina delle società quotate (Edizione luglio 2018) prevede che: “Il Consiglio di Amministrazione:...j) al fine di assicurare la corretta gestione delle informazioni societarie, adotta, su proposta dell'amministratore delegato o del presidente del consiglio di amministrazione, una procedura per la gestione interna e la comunicazione all'esterno di documenti e informazioni riguardanti l'emittente, con particolare riferimento alle informazioni privilegiate.”.

Ai sensi di quanto precede, la Società ha adottato il presente Regolamento e le regole di comportamento di seguito indicate, finalizzati a disciplinare la corretta gestione interna delle Informazioni Rilevanti e Privilegiate e la comunicazione all'esterno delle medesime, nel rispetto della Normativa Rilevante.

I.1. Definizioni

- **Amministratore Delegato o AD** – indica l'amministratore delegato della Società, di volta in volta in carica.
- **Chief Financial Officer o CFO** – indica il *chief financial officer* della Società, di volta in volta in carica.
- **Comunicato Stampa** – indica la comunicazione mediante la quale le informazioni sono comunicate al pubblico, alla Consob e a Borsa italiana S.p.A. in applicazione della normativa di riferimento.
- **Consiglio di Amministrazione** – indica il Consiglio di Amministrazione della Società.
- **Destinatari** - indica i soggetti, di cui alle Premesse, tenuti all'osservanza del presente Regolamento.

- **Direzione Affari Legali e Societari** – indica la funzione interna della Società che si occupa della gestione degli affari legali e societari.
- **Funzione Gestione Informazioni Privilegiate (“FGIP”)** – è la funzione interna alla Società deputata alla gestione, all'applicazione ed al monitoraggio del presente Regolamento nonché al trattamento delle Informazioni Rilevanti e delle Informazioni Privilegiate secondo quanto di seguito previsto. La FGIP è costituita in forma di unità organizzativa e si sviluppa come un sistema di gestione coordinato ed è costituita dal CFO, dal Direttore Affari Legali e Societarie dal Dirigente Preposto alla Redazione dei Documenti Contabili.
- **Funzioni Organizzative Competenti Informazioni Privilegiate (“FOCIP”)** – sono le funzioni interne alla Società a vario titolo coinvolte nella generazione e nella gestione dinamica del flusso informativo e, in particolare, nel trattamento e nella gestione delle Informazioni Rilevanti e/o Privilegiate.
- **Informazione Privilegiata** – ai sensi dell’art. 7 MAR, primo comma, per informazione privilegiata si intende *“un’informazione di carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente direttamente o indirettamente, uno o più emittenti o uno o più strumenti finanziari (come definiti infra) che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti finanziari o sui prezzi di strumenti finanziari collegati”*.
“In relazione agli strumenti derivati su merci, un’informazione avente un carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più di tali strumenti derivati o concernente direttamente il contratto a pronti su merci collegato, e che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti derivati o sui contratti a pronti su merci collegati e qualora si tratti di un’informazione che si possa ragionevolmente attendere sia comunicata o che debba essere obbligatoriamente comunicata conformemente alle disposizioni legislative o regolamentari dell’Unione o nazionali, alle regole di mercato, ai contratti, alle prassi o alle consuetudini, convenzionali sui pertinenti mercati degli strumenti derivati su merci o a pronti”

Un’informazione si ritiene di **carattere preciso** se:

- a) si riferisce ad un complesso di circostanze esistente o che si possa ragionevolmente prevedere che verrà ad esistenza o ad un evento verificatosi o che si possa ragionevolmente prevedere che si verificherà;
- b) è **sufficientemente specifica** da consentire di trarre conclusioni sul possibile effetto del complesso di circostanze o dell’evento di cui alla lettera a) sui prezzi degli strumenti finanziari o del relativo strumento finanziario derivato, dei contratti a pronti su merci o dei prodotti oggetto d’asta sulla base delle quote di emissioni.

Per informazione che, se **comunicata al pubblico**, avrebbe probabilmente un effetto significativo sui prezzi degli strumenti finanziari, si intende un’informazione che un investitore ragionevole utilizzerebbe come uno degli elementi su cui fondare le proprie decisioni di investimento.

Inoltre, nel caso di un **processo prolungato** che è inteso a concretizzare, o che determina, una particolare circostanza o un particolare evento, tale futura circostanza o futuro evento, nonché le tappe intermedie di detto processo che sono collegate alla concretizzazione o alla determinazione della circostanza o dell’evento futuro, possono essere considerate informazioni aventi carattere preciso. Tale tappa intermedia è considerata un’informazione privilegiata se presenta anche gli altri criteri sopra menzionati riguardanti le informazioni privilegiate.

- **Informazione Rilevante** – per informazione rilevante si intende un’informazione idonea, a giudizio della Società, ad assumere, in un secondo momento, natura privilegiata.
- **Informazione Riservata** – si intende ogni informazione e notizia, non qualificabile come Informazione Privilegiata, che riguarda la Società e/o una società del Gruppo, che non sia di pubblico dominio e che per il suo oggetto o per altre sue caratteristiche abbia natura riservata, acquisita dai Destinatari nello svolgimento dei propri compiti e/o funzioni.

- **Preposto** - indica il soggetto responsabile della tenuta ed aggiornamento del Registro *Insider*. Tale ruolo è ricoperto dal Direttore della Direzione Affari Legali e Societari ovvero altra persona designata dal Consiglio di Amministrazione.
- **Relevant Information List (“RIL”)** - indica l’elenco di tutti coloro che hanno accesso a Specifiche Informazioni Rilevanti e con i quali esiste un rapporto di collaborazione professionale, si tratti di un contratto di lavoro o altro e che, nello svolgimento di determinati compiti, hanno accesso a Specifiche Informazioni Rilevanti.
- **Registro Insider** - si intende il registro delle persone che hanno accesso ad Informazioni Privilegiate, istituito dalla Società in ottemperanza del RE UE 347.
- **Ritardo** - indica la non tempestiva comunicazione al pubblico di Informazioni Privilegiate riguardanti la Società o le sue Controllate, e di cui più diffusamente all’art. 4.2 del Regolamento.
- **Sostituto del Preposto** – indica il soggetto incaricato di sostituire il Preposto, in caso di sua assenza o impedimento.
- **Specifica Informazione Rilevante** – singola Informazione Rilevante che, portata all’attenzione della FGIP e sulla base della valutazione di quest’ultima, potrebbe a giudizio della Società effettivamente, in un secondo, anche prossimo momento, assumere natura Privilegiata.
- **Strumenti Finanziari** - per strumenti finanziari si intendono gli strumenti finanziari di cui all’art. 1, comma 2 TUF ammessi alla negoziazione o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano o di altro paese UE, nonché qualsiasi altro strumento ammesso o per il quale è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato di un paese dell’UE.
- **Strumenti Finanziari Collegati** – si intendono gli strumenti finanziari che consentono di sottoscrivere, acquisire o cedere le azioni (ad es. warrant); gli strumenti finanziari di debito convertibili nelle azioni o scambiabili con esse (ad es. obbligazioni convertibili); gli strumenti finanziari derivati sulle azioni (art.1, comma 3, TUF); gli strumenti finanziari equivalenti alle azioni, rappresentanti tali azioni (es. azioni di risparmio); le eventuali azioni quotate emesse da società controllata da Geox SpA; le azioni non quotate emesse da eventuale società controllata rilevante di Geox SpA (ossia qualora il valore contabile della partecipazione detenuta - in via diretta od indiretta - nella controllata, rappresenti più del 50% dell’attivo patrimoniale di Geox SpA, come risultante dall’ultimo bilancio civilistico approvato).

2. REGOLE DI COMPORTAMENTO

Le informazioni sono una componente essenziale del patrimonio aziendale e devono essere protette e gestite anche in funzione del valore strategico e competitivo che rappresentano per la Società. In particolare, l’utilizzo delle informazioni da parte dei dipendenti, dei componenti degli organi sociali, dei consulenti e dei collaboratori si conforma ai principi generali di corretta gestione delle informazioni stesse nell’ambito delle mansioni e/o degli incarichi assegnati e della salvaguardia delle risorse aziendali.

Tutti coloro che prestano la propria opera nell’interesse del Gruppo sono tenuti ad un ‘obbligo di riservatezza sulle informazioni riguardanti l’Emittente e le altre società del Gruppo, acquisite o elaborate in funzione o in occasione dell’espletamento delle proprie attività. In particolare, i Destinatari, nello svolgimento delle attività prestate nell’interesse del Gruppo, sono tenuti al rispetto delle procedure ed i regolamenti adottati dalla Società, con particolare riferimento:

- al Codice Etico;
- al Regolamento Internal Dealing;
- al sistema delle deleghe e delle procure adottato;
- al Modello Organizzativo e Gestionale adottato ai sensi del D. Lgs. 231/01;

- alle procedure interne inerenti il trattamento e la gestione delle informazioni aziendali.

2.1. Obblighi e divieti

2.1.1 I Destinatari sono tenuti all'obbligo:

- a) **di riservatezza.** Tale obbligo deve essere osservato in merito alle Informazioni Riservate, Rilevanti e Privilegiate, da un lato per tutelare l'interesse della Società al riserbo sui propri affari, dall'altro lato al fine di prevenire ipotesi di abusi di mercato, in conseguenza della diffusione di informazioni, voci o notizie false o fuorvianti. L'obbligo di riservatezza deriva, tra l'altro:
 - per i dipendenti, dall'obbligo di rispettare il generale diritto alla riservatezza della Società circa le attività svolte nello svolgimento del rapporto di lavoro e dall'obbligo di fedeltà di cui all'art. 2105 Codice Civile;
 - per i membri degli organi di amministrazione, direzione e controllo, dai doveri di riservatezza previsti dalla legge in merito alle Informazioni Privilegiate di cui vengano a conoscenza quali membri degli organi di amministrazione, direzione o controllo della Società. In particolare, i componenti degli organi amministrativi e di controllo ed, in generale, tutti coloro che partecipino o comunque assistano alle riunioni del Consiglio di amministrazione e dei Comitati dallo stesso istituiti, devono mantenere l'assoluta riservatezza sui documenti ed informazioni acquisite nel corso delle predette riunioni e la segretezza sulle Informazioni Rilevanti e Privilegiate fino a quando tali informazioni non siano rese pubbliche dalla Società secondo le modalità stabilite nel presente Regolamento. L'obbligo di riservatezza riguarda anche tutta la documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno delle anzidette riunioni che venga messa anticipatamente a disposizione dei partecipanti;
 - per i professionisti, dai doveri di riservatezza previsti dalla legge o comunque connessi all'incarico professionale o previsti da specifici accordi con la Società;
 - per i collaboratori, consulenti o altri che comunque operino per conto della società, dal dovere di riservatezza previsto dai contratti o da specifici accordi;
- b) **di trattare le Informazioni Privilegiate** con tutte le necessarie cautele al fine di assicurare che le stesse circolino all'interno ed all'esterno della Società senza pregiudicarne il carattere riservato e nel rispetto delle specifiche procedure aziendali, sino a che non vengano diffuse al pubblico secondo le modalità previste dalla legge e dal Regolamento.
Analogo obbligo vale per il trattamento delle Informazioni Rilevanti, sino a che non vengano diffuse al pubblico secondo le modalità previste dalla Normativa Rilevante e dal Regolamento (in quanto siano divenute Informazioni Privilegiate ovvero in quanto ritenuto dai competenti organi della Società necessario od opportuno), ovvero sino a quando non perdano le caratteristiche di rilevanza;
- c) **di utilizzare le Informazioni Rilevanti e Privilegiate** esclusivamente in relazione alla propria attività lavorativa o professionale, funzione o ufficio, nel rispetto del presente Regolamento e, pertanto, a non utilizzarle, per alcun motivo o causa, ai fini personali, propri o di terzi.

2.1.2 Ai sensi dell'art. 8 MAR e del presente Regolamento, è fatto espresso **divieto** ai Destinatari che vengono a conoscenza di Informazioni Privilegiate di:

- a) **comunicare** con qualsiasi mezzo le Informazioni Privilegiate delle quali siano venuti a conoscenza in ragione di quanto sopra previsto sub 2.1.1 a), se non indispensabile nell'ambito del normale esercizio del loro lavoro, della loro professione o delle loro funzioni; in particolare, è fatto assoluto divieto a chiunque di rilasciare interviste ad organi di stampa o fare dichiarazioni in genere che contengano Informazioni Privilegiate riguardanti la Società e le Controllate, che non abbiano già formato oggetto di diffusione al pubblico;
- b) **compiere** direttamente o indirettamente, per conto proprio o di terzi, operazioni di acquisto, vendita o qualunque altra operazione sugli Strumenti Finanziari cui le Informazioni Privilegiate si riferiscono;
- c) **annullare o modificare**, sulla base delle Informazioni Privilegiate, un ordine concernente uno Strumento Finanziario al quale le informazioni si riferiscono quando tale ordine è stato inoltrato prima che la persona interessata entrasse in possesso di dette Informazioni Privilegiate;

- d) **compiere**, in nome e/o per conto della Società, operazioni di acquisto, vendita o qualunque altra operazione sugli Strumenti Finanziari cui le Informazioni Privilegiate si riferiscono, utilizzando tali informazioni;
- e) **raccomandare o indurre altri, sulla base delle Informazioni Privilegiate**, ad acquistare, vendere o compiere qualunque altra operazione sugli Strumenti Finanziari cui le Informazioni si riferiscono, per conto proprio o di terzi;
- f) **raccomandare o indurre altri, sulla base delle Informazioni Privilegiate**, a cancellare o modificare un ordine concernente uno strumento finanziario cui si riferiscono le informazioni per conto proprio o di terzi, utilizzando tali informazioni.

2.1.3 Il divieto di cui all'articolo 2.1.2 a) che precede si applica altresì ai Destinatari che vengano a conoscenza di Informazioni Rilevanti.

2.1.4 Ai sensi dell'art. 10 del Regolamento MAR, si ha comunicazione illecita di Informazioni Privilegiate quando una persona è in possesso di Informazioni Privilegiate e comunica tali informazioni ad un'altra persona, tranne quando la comunicazione avviene durante il normale esercizio di un'occupazione, una professione o una funzione.

2.1.5 È fatto, inoltre, espresso divieto ai Destinatari di diffondere notizie false ovvero di porre in essere operazioni simulate altri artifici concretamente idonee a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari (c.d. aggio). Ai sensi dell'art. 12 del Regolamento MAR, per manipolazione di mercato si intendono le seguenti attività:

- **la conclusione di un'operazione, l'inoltro di un ordine di compravendita o qualsiasi altra condotta che:** (i) invii, o è probabile che invii, segnali falsi o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di uno strumento finanziario o di un contratto a pronti su merci collegato o di un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni, o (ii) fissi, o è probabile che fissi, il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari di un contratto a pronti su merci collegato o di un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni a un livello anormale o artificiale; a meno che la persona che avvia un'operazione, inoltra un ordine di compravendita o ha posto in essere qualsiasi altra condotta, dimostri che tale operazione, ordine o condotta sono giustificati da legittimi motivi e sono conformi a una pratica di mercato ammessa in conformità al Regolamento MAR;
- **la conclusione di un'operazione, l'inoltro di un ordine di compravendita o qualsiasi altra attività o condotta che incida, o sia probabile che incida,** sul prezzo di uno o più strumenti finanziari o di un contratto a pronti su merci collegato o di un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni, utilizzando artifici o qualsiasi altra forma di raggirio o espediente;
- **la diffusione di informazioni tramite i mezzi di informazione,** compreso Internet, o tramite ogni altro mezzo, che forniscano, o **siano idonei a fornire, segnali falsi o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo** di uno strumento finanziario di un contratto a pronti su merci collegato o di un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni o che fissino, o che è probabile che fissino, il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari, di un contratto a pronti su merci collegato o di un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni a un livello anormale o artificiale, compresa la diffusione di voci, quando la persona che ha proceduto alla diffusione sapeva, o avrebbe dovuto sapere, che le informazioni erano false o fuorvianti;
- **la trasmissione di informazioni false o fuorvianti** o la comunicazione di dati falsi o fuorvianti in relazione a un indice di riferimento (benchmark) quando la persona che ha proceduto alla trasmissione o fornito i dati sapeva, o avrebbe dovuto sapere, che erano falsi o fuorvianti, ovvero qualsiasi altra condotta che manipola il calcolo di un indice di riferimento.

3. GESTIONE DELLE INFORMAZIONI

3.1. Individuazione delle Informazioni Rilevanti

- 3.1.1 In considerazione del principio generale in base al quale le società emittenti titoli azionari o strumenti finanziari equiparati sono tenute a comunicare al mercato ogni informazione ritenuta necessaria e/o utile ai fini di fornire una corretta percezione delle medesime, delle loro attività e

della prevedibile evoluzione, l'Emittente, oltre ad adempiere a quanto previsto in ordine alle comunicazioni obbligatorie, monitora costantemente l'adeguatezza dei flussi informativi verso l'esterno.

- 3.1.2 Per quanto attiene, in particolare, le Informazioni Privilegiate, l'art. 17 del MAR dispone che: *«L'emittente comunica al pubblico, quanto prima possibile, le informazioni privilegiate che riguardano direttamente detto emittente». «L'emittente garantisce che le informazioni privilegiate siano rese pubbliche secondo modalità che consentano un accesso rapido e una valutazione completa, corretta e tempestiva delle informazioni da parte del pubblico (...)».*
- 3.1.3 Al fine di assolvere all'obbligo di pubblicare quanto prima possibile le Informazioni che assumono natura privilegiata, l'Emittente monitora le fasi prodromiche alla individuazione e pubblicazione delle stesse. In tale ambito, la FGIP, avvalendosi dell'ausilio delle FOCIP, sulla base della mappatura delle aree di potenziale identificazione di Informazioni Rilevanti, individua e monitora i flussi Informativi rilevanti, aggiornando rispetto a ciascun flusso di Informazioni Rilevanti l'associazione dei vari soggetti legittimati all'accesso ed al trattamento delle predette Informazioni Rilevanti. La FGIP valuta e monitora, con il supporto delle FOCIP interessate, l'adeguatezza della mappatura dei tipi di Informazioni Rilevanti, modificandola ove necessario. La mappatura delle Informazioni Rilevanti è indicata nella Procedura Operativa Interna per la Gestione delle Informazioni Rilevanti e Privilegiate, alla quale si rinvia.
- 3.1.4 La Società, a cura del Preposto, istituisce ed aggiorna un registro con le Specifiche Informazioni Rilevanti (RIL), gestito secondo le modalità previste per il Registro *Insider* di cui all'Allegato I, con gli opportuni adattamenti che consentano alla Società di monitorare le persone che hanno accesso alla Specifica Informazione Rilevante.
- 3.1.5 Nella RIL sono indicate, sulla base della precedente mappatura, nell'ambito della quale le varie funzioni sono state collegate alle specifiche aree mappate, le persone che hanno accesso alla singola specifica Informazione Rilevante.
- 3.1.6 Al fine del corretto adempimento dell'obbligo di comunicazione di cui all'art. 17 MAR, i Destinatari che, nell'ambito dello svolgimento della propria attività, o in altro modo, entrino in possesso di Specifiche Informazioni Rilevanti riguardanti la Società e/o le sue Controllate, devono informare senza indugio il responsabile della FOCIP nel cui ambito di operatività tali fatti e notizie si sono generati, ovvero la FGIP.
- 3.1.7 Le FOCIP portano all'attenzione della FGIP le Informazioni Rilevanti che ritengano debbano essere valutate o semplicemente monitorate dalla FGIP, evidenziando per iscritto i motivi per cui le hanno valutate come tali.
- 3.1.8 Valutato il carattere Specifico Rilevante dell'Informazione, il Preposto è informato dalla FGIP e dalle FOCIP di eventuali persone non indicate nella RIL che hanno accesso alla Specifica Informazione Rilevante ai fini del relativo aggiornamento.

3.2. Valutazione sul carattere privilegiato delle informazioni e individuazione dei soggetti coinvolti

- 3.2.1 La valutazione del carattere privilegiato delle informazioni riguardanti la Società e le Controllate e, pertanto, la necessità di procedere ad una comunicazione al mercato, ovvero – nei casi in cui la legge lo consenta – di ritardare detta comunicazione, è rimessa alla FGIP, tenendo conto della documentazione e di ogni altra informazione ricevuta dalla FOCIP nel cui ambito di operatività la Specifica Informazione Rilevante si è generata. Qualora la FGIP lo ritenga opportuno o necessario, potrà coinvolgere l'Amministratore Delegato nella valutazione finale circa il carattere privilegiato delle informazioni riguardanti la Società e le Controllate.
- 3.2.2 Nell'ipotesi in cui l'Informazione Privilegiata si sia generata nel corso di riunioni di organi collegiali (Consiglio di Amministrazione, Comitato Esecutivo ed altri comitati istituiti dal Consiglio): la

competenza è rimessa all'Organo collegiale, mentre la gestione della comunicazione all'interno e/o all'esterno della struttura aziendale delle Informazioni avverrà nel rispetto dell'art. 4 del presente Regolamento.

- 3.2.3 Contestualmente alla qualificazione dell'informazione come Informazione Privilegiata, la FGIP verifica che la predetta informazione sia circolata sino a quel momento nei limiti di quanto previsto dalle procedure interne alla Società e che, quindi, siano identificabili tutti i soggetti che hanno trattato detta informazione. La FGIP, inoltre, con l'ausilio delle FOCIP interessate, attiva i protocolli di segregazione dell'Informazione Privilegiata onde evitare un'impropria circolazione all'interno e all'esterno della Società. La riservatezza dell'informazione viene garantita anche attraverso l'attivazione del Registro Insider, come specificato nei punti successivi e nell'Allegato I del Regolamento.
- 3.2.4 Nello specifico, la FGIP dovrà
- avere cura che il Preposto provveda all'iscrizione dei nominativi dei soggetti che sono a conoscenza dell'Informazione Privilegiata nel Registro *Insider*, anche sulla base delle informazioni ricevute dai responsabili FOCIP;
 - attivare la funzione *Investor Relations* della Società al fine di sottoporre al CFO la bozza di comunicazione al mercato dell'Informazione Privilegiata, salvo l'attivazione della procedura di Ritardo di cui all'articolo 4.2 del presente Regolamento;
 - confermare ai Destinatari la valutazione del carattere privilegiato dell'informazione.
- 3.2.5 Tutto il processo valutativo della FGIP sarà riportato in una sintetica reportistica scritta, via via aggiornata, dalla quale poter evincere a posteriori i criteri ed i documenti sulla base dei quali sono state raggiunte le relative conclusioni e assunte le conseguenti deliberazioni.

3.3. Accesso alle informazioni da parte di soggetti esterni

- 3.3.1 Ferme restando le regole di comportamento di cui all'art. 2 del presente Regolamento, nel caso in cui si renda necessario comunicare o inviare a terzi Informazioni Rilevanti e/o Privilegiate, valgono le prescrizioni di seguito riportate
- 3.3.2 La comunicazione di Informazioni Rilevanti o Privilegiate a soggetti esterni rispetto alla Società potrà avvenire esclusivamente per ragioni attinenti all'attività lavorativa, professionale, ovvero alle funzioni svolte per conto della Società ed a condizione che i destinatari dell'informazione siano tenuti per legge, per regolamento, per Statuto della Società o per contratto al rispetto della riservatezza dei documenti e delle informazioni ricevute. Tuttavia, nel caso in cui si renda necessario comunicare Informazioni Rilevanti e/o Privilegiate, in assenza di uno specifico vincolo, è cura dei Destinatari far sottoscrivere ai terzi specifici accordi di confidenzialità.
- 3.3.3 Fermo il rispetto di quanto sopra previsto, in caso di comunicazione non intenzionale di un Informazione Rilevante o Privilegiata ad un terzo che non sia tenuto ad un obbligo di riservatezza ovvero che non abbia preventivamente sottoscritto accordi di riservatezza, i Destinatari dovranno darne immediata comunicazione alla FGIP ovvero alla FOCIP nel cui ambito di operatività l'Informazione Rilevante o Privilegiata si è generata al fine di valutare se effettuare tempestivamente la comunicazione al mercato dell'informazione.
- 3.3.4 I soggetti esterni ai quali venga consentito l'accesso ad una Specifica Informazione Rilevante o Privilegiata, dovranno essere iscritti, rispettivamente, nella RIL ovvero nel Registro *Insider*.

4. COMUNICAZIONE ESTERNA

Come detto, la Società comunica al mercato ogni informazione ritenuta necessaria e/o utile ai fini di fornire una corretta rappresentazione di sé, delle sue attività e della prevedibile evoluzione di queste ultima e nel rispetto della normativa primaria e secondaria vigente e dei principi di correttezza, chiarezza e parità di accesso alle informazioni.

4.1 Comunicazione al pubblico delle Informazioni Privilegiate

- 4.1.1 La responsabilità della tempestività della comunicazione al pubblico delle Informazioni “*price sensitive*” concernenti la Società e le sue Controllate è rimessa alla FGIP, coadiuvato dalle funzioni societarie, ciascuna con riferimento alle rispettive attività di competenza.
- 4.1.2 La comunicazione al pubblico delle Informazioni Privilegiate deve avvenire (i) secondo modalità che consentano un accesso rapido, gratuito e non discriminatorio, simultaneamente in tutta l’Unione Europea, nonché una valutazione completa, corretta e tempestiva dell’Informazione Privilegiata da parte del pubblico medesimo, e, comunque, (ii) nel rispetto delle previsioni del RE UE 1055 (iii) nonché in conformità a quanto previsto dal presente Regolamento e dalla normativa pro tempore vigente.
- 4.1.3 Nello specifico a seguito dell’individuazione da parte della FGIP di una Informazioni Privilegiata, la funzione *Investor Relations*, coadiuvata dalla funzione Relazioni Esterne, provvede a predisporre e sottoporre la bozza del Comunicato Stampa al CFO - nel rispetto dei requisiti di chiarezza, coerenza e simmetria informativa - sulla base delle informazioni ricevute dalla FGIP e dalle FOCIP interessate, per l’approvazione e l’autorizzazione alla divulgazione.
- 4.1.4 La Società, per mezzo della funzione *Investor Relations* e/o dalla Direzione Affari Legali e Societari, diffonde il Comunicato Stampa al pubblico tramite il circuito SDIR-NIS o altro sistema di sistema di diffusione delle informazioni regolamentate previsto dalla normativa vigente.
- 4.1.5 Qualora il sistema SDIR- NIS o altro sistema di diffusione delle informazioni regolamentate previsto dalla normativa non siano disponibili ovvero si riscontrino anomalie nel funzionamento dei sistemi, la funzione *Investor Relations* e/o la Direzione Affari Legali e Societari deve darne immediata comunicazione a Borsa Italiana S.p.A. ed adempiere agli obblighi informativi nei confronti del pubblico secondo le modalità alternative stabilite dalla Autorità competente. In ogni caso, la Società assicura la completezza, l’integrità e la riservatezza delle Informazioni Privilegiate rimediando prontamente a qualsiasi carenza o disfunzione nella loro comunicazione. Il Comunicato Stampa viene inoltre inviato al meccanismo di stoccaggio autorizzato di cui si avvale la Società per il mantenimento delle informazioni regolamentate.
- 4.1.6 Simultaneamente alla diffusione tramite SDIR, i Comunicati Stampa, devono essere pubblicati sul sito internet della Società entro l’apertura del mercato del giorno successivo a quello della diffusione, assicurando (i) un accesso non discriminatorio e gratuito; (ii) che l’Informazione Privilegiata sia pubblicata in una sezione del sito internet facilmente identificabile; (iii) la data e l’ora della pubblicazione dell’Informazione Privilegiata e la disposizione in ordine cronologico delle Informazioni Privilegiate. I Comunicati Stampa diffusi devono restare disponibili sul sito internet per almeno cinque anni dalla data di pubblicazione.

4.2. Ritardo nella comunicazione al Pubblico delle Informazioni privilegiate

- 4.2.1 La Società può ritardare, sotto la propria responsabilità, la comunicazione al pubblico delle Informazioni Privilegiate, a condizione che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni di cui all’art. 17 MAR (le “**Condizioni per il Ritardo**”):

- (a) la comunicazione immediata pregiudicherebbe probabilmente i legittimi interessi della Società;
- (b) il ritardo nella comunicazione probabilmente non avrebbe un effetto di fuorviare il pubblico;
- (c) la Società sia in grado di garantire la riservatezza dell’Informazione Privilegiata.

Ai sensi dell’art. 17, quarto paragrafo, MAR, nel caso di un processo prolungato, che si verifichi in fasi e sia volto a concretizzare o che comporti una particolare circostanza o un evento particolare, l’Emittente può, sotto la propria responsabilità, ritardare la comunicazione al pubblico di Informazioni Privilegiate relative a tale processo, fatte salve le Condizioni per il Ritardo.

- 4.2.2 La valutazione circa la sussistenza delle Condizioni per il Ritardo e la conseguente decisione di

ritardare la comunicazione dell'Informazione Privilegiata saranno poste in essere dalla FGIP con l'eventuale supporto delle FOCIP interessate. Qualora la FGIP lo ritenga opportuno o necessario, potrà coinvolgere l'Amministratore Delegato nella valutazione finale circa la sussistenza delle Condizioni per il Ritardo. La valutazione deve avvenire nel rispetto della normativa primaria e secondaria vigente nonché sulla base di tutte le informazioni, dati e circostanze a disposizione. La decisione deve essere espressa per iscritto, precisando le motivazioni e le valutazioni di supporto, ed essere conservata agli atti della Società debitamente sottoscritta. Da tali documenti devono risultare tutti gli elementi prescritti dal RE UE 1055 per la prova e la notifica del ritardo come di seguito precisato.

4.2.3 Ogniqualevolta la FGIP ritenga opportuno ritardare la comunicazione dell'Informazione Privilegiata, la FGIP coadiuvata dalla/e FOCIP nel cui ambito di operatività l'Informazione Privilegiata si è generata, formalizza la predetta decisione tramite registrazione su uno strumento tecnico (il “**Registro del Ritardo**”) che assicura l'accessibilità, la leggibilità e la conservazione su supporto durevole delle informazioni previste dall'articolo 4, par. 1, RE UE 1055, di seguito riportate:

1. data e ora: (i) della prima esistenza dell'Informazione Privilegiata presso la Società; (ii) dell'assunzione della decisione di ritardare la divulgazione dell'Informazione Privilegiata; (iii) della probabile divulgazione dell'Informazione Privilegiata da parte della Società;
2. identità delle persone che: (i) hanno assunto la decisione di ritardare la divulgazione e la decisione che stabilisce l'inizio del periodo di ritardo e la sua probabile fine; (ii) si occuperanno del monitoraggio continuo delle Condizioni per il Ritardo; (iii) sono responsabili dell'assunzione della decisione di comunicare al pubblico l'Informazione Privilegiata; (iv) sono responsabili della comunicazione all'Autorità competente delle informazioni richieste per il ritardo e della spiegazione per iscritto;
3. prova del soddisfacimento iniziale delle Condizioni per il Ritardo e di qualsiasi modifica al riguardo sopravvenuta durante il periodo di Ritardo, tra cui: (i) barriere protettive delle informazioni erette sia all'interno sia verso l'esterno per impedire l'accesso alle Informazioni Privilegiate da parte di altre persone oltre quelle che, presso la Società, devono accedervi nel normale esercizio della propria attività professionale o della propria funzione; (ii) modalità predisposte per divulgare al più presto le Informazioni Privilegiate non appena non ne sarà più garantita la riservatezza.

4.2.4 La FGIP, con il supporto delle FOCIP, garantisce la riservatezza delle Informazioni Privilegiate oggetto del ritardo, nonché la preesistenza, la predisposizione e la piena operatività dei presidi volti alla garanzia della predetta riservatezza e, nello specifico, idonei a:

- i) impedire l'accesso a tali Informazioni Privilegiate a persone diverse da quelle che ne hanno legittimazione per l'esercizio delle loro funzioni nell'ambito della Società;
- ii) informare le persone che hanno accesso a tali informazioni circa i doveri giuridici e regolamentari che ne derivano e le possibili sanzioni in caso di abuso o di diffusione non autorizzata delle informazioni, mediante l'invio dell'apposita informativa all'atto dell'iscrizione nel Registro di cui all'articolo 6.

4.2.5 La FGIP, con il supporto della funzione *Investor Relations* e delle FOCIP di volta in volta interessate, monitora la permanenza delle Condizioni per il Ritardo. Qualora, nel corso del monitoraggio venga rilevato il venir meno di una delle suddette condizioni, la FGIP provvede ad attivare la funzione *Investor Relations* e la Direzione Affari Legali e Societari in modo da procedere quanto prima alla pubblicazione del Comunicato Stampa avente ad oggetto l'Informazione Privilegiata.

4.2.6 Immediatamente dopo la pubblicazione dell'Informazione Privilegiata oggetto di ritardo, la FGIP notifica alla Consob la circostanza che l'informazione appena pubblicata è stata oggetto di Ritardo e fornisce per iscritto la spiegazione delle modalità con cui sono state soddisfatte le Condizioni per il Ritardo della comunicazione al pubblico ed i seguenti elementi:

- i dati della Società;
- identità del notificante: nome, cognome, posizione presso l'emittente;
- estremi di contatto del notificante (indirizzo di posta elettronica e numero di telefono professionali);

- identificazione dell'Informazione Privilegiata interessata dal ritardo nella pubblicazione (titolo del comunicato; numero di riferimento, se assegnato dal sistema usato per pubblicare le Informazioni Privilegiate; data e ora della comunicazione dell'Informazione Privilegiata al pubblico);
- data e ora della decisione di ritardare la pubblicazione dell'Informazione Privilegiata;
- identità di tutti i responsabili della decisione di ritardare la pubblicazione.

4.2.7 La notifica alla Consob è indirizzata a consob@pec.consob.it, specificando come destinatario “Divisione Mercati” e indicando all’inizio dell’oggetto “MAR Ritardo comunicazione”, ovvero con le modalità dalla prima comunicata. La suddetta notifica non è dovuta se, dopo la decisione di ritardare la pubblicazione, l'informazione non è comunicata al pubblico in quanto ha perduto il suo carattere privilegiato.

4.2.8 Su richiesta di Consob, espressa in base alla normativa vigente, ovvero qualora la Società o i soggetti a conoscenza dell'Informazione Privilegiata oggetto del Ritardo non siano in grado di garantire la riservatezza ovvero venga meno anche una delle Condizioni per il Ritardo, la Società dovrà procedere alla comunicazione immediata al pubblico secondo le modalità previste dalla Normativa Rilevante e dal presente Regolamento e alla notifica di cui al precedente punto.

4.2.9 In ogni caso di Ritardo nella comunicazione al mercato di Informazioni Privilegiate, ove la Società abbia in essere, in conformità alle vigenti norme di legge e regolamentari, un'autorizzazione ad operare su azioni proprie, deve essere disposto, a cura dell'AD, il blocco dell'operatività sulle predette azioni proprie, fino alla comunicazione al mercato delle Informazioni Privilegiate delle quali è stata ritardata la comunicazione; il blocco deve essere altresì disposto per l'operatività su Strumenti Finanziari.

4.3. Altre comunicazioni e relazioni esterne

4.3.1 Ogni rapporto con gli organi di stampa nonché con gli analisti finanziari, gli investitori istituzionali ed con ogni altro soggetto terzo rispetto alla Società avverranno a cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società ovvero dall'AD, con l'assistenza del Dirigente Preposto alla Redazione dei Documenti Contabili, coadiuvato dalla funzione *Investor Relations*, al fine di garantire il rispetto delle politiche aziendali in materia di comunicazione esterna, nonché degli obblighi legislativi e regolamentari vigenti, con particolare riguardo alla parità informativa tra i diversi operatori e rispetto al mercato.

4.3.2 La gestione operativa di tale attività può essere delegata – per specifici atti/controparti o categorie di atti/controparti – a determinate unità organizzative aziendali in possesso di competenze tecniche e giuridiche necessarie per svolgere i compiti loro attribuiti nel rispetto della normativa vigente e della *best practice*.

4.4. Linee guida per gli incontri con analisti finanziari o altri operatori del mercato

4.4.1 Nei rapporti con analisti finanziari o altri operatori del mercato, deve essere **evitata l'informazione selettiva**, operando nel rispetto dei seguenti principi di comportamento:

- a) comunicare anticipatamente a Consob ed a Borsa Italiana la data, il luogo ed i principali argomenti dell'incontro, trasmettendo alle stesse la documentazione messa a disposizione dei partecipanti all'incontro, al più tardi contestualmente allo svolgimento degli incontri stessi;
- b) aprire la partecipazione all'incontro anche ad esponenti della stampa economica, ovvero, ove ciò non sia possibile, pubblicare, con le modalità previste dalla Normativa Rilevante un Comunicato Stampa che illustri i principali argomenti trattati.

4.4.2 Nel caso in cui, nel corso della preventiva verifica dei contenuti dell'evento, siano individuate Informazioni Privilegiate, viene predisposto apposito Comunicato Stampa da fornire al mercato, secondo quanto previsto dal presente Regolamento.

4.4.3 Qualora in occasione di incontri con la comunità finanziaria si verifichi l'involontaria diffusione di Informazioni Privilegiate, viene predisposto dalla funzione *Investor Relations*, con l'ausilio della funzione Relazioni Esterne e previa approvazione del CFO, ovvero, in sua assenza, da un soggetto da questi delegato, un Comunicato Stampa da diffondersi tempestivamente secondo quanto previsto dal presente Regolamento.

4.5. **Rumours**

4.5.1. Nel caso in cui sia rilevato un *rumour* che si riferisca in modo esplicito all'Informazione Privilegiata oggetto di Ritardo, se tale *rumour* è sufficientemente accurato da indicare che la riservatezza di tale informazioni non è più garantita, l'Emittente è tenuto a comunicare tempestivamente la predetta informazione.

4.5.2. Qualora vi sia la diffusione tra il pubblico, non ad iniziativa della Società, di *rumour* di potenziali Informazioni Privilegiate concernenti la Società e/o le Società Controllate, oggetto di Ritardo e:

- il prezzo degli Strumenti Finanziari quotati vari in misura rilevante rispetto all'ultimo prezzo del giorno precedente; e/o
- anche a mercati chiusi ovvero nella fase di preapertura, tali *rumours* siano ritenuti idonei ad influenzare sensibilmente il prezzo degli Strumenti Finanziari della Società o delle Società Controllate; e/o
- vi sia una segnalazione da parte di Borsa Italiana S.p.A. o Consob circa la diffusione di cd. *rumours* di mercato,

la FGIP, avvalendosi del Dirigente Preposto alla Redazione dei Documenti Contabili, delle FOCIP interessate e con l'ausilio della funzione *Investor Relations*, provvede ad una disamina della situazione per valutare l'opportunità e/o la necessità di informare il mercato sulla veridicità dei *rumours*. Qualora la FGIP lo ritenga opportuno o necessario, potrà coinvolgere l'Amministratore Delegato nella valutazione finale circa l'opportunità e/o la necessità di informare il mercato sulla veridicità dei *rumours*.

Laddove fosse necessario, la FGIP provvede ad integrare e correggere il contenuto di tali notizie al fine di ripristinare condizioni di parità e correttezza informativa eventualmente valutando l'esigenza di richiedere nelle forme prescritte il ritardo della comunicazione. A detto fine, uno specifico Comunicato Stampa, previa approvazione del CFO, e in sua assenza del soggetto da questi delegato, viene emesso e diffuso secondo le modalità indicate all'articolo 4.1 della Procedura.

4.5.3. Qualora la società di gestione del mercato o Consob formulino richieste di informazioni o di comunicazioni al mercato, anche in assenza di *rumours*, la FGIP, avvalendosi dell'ausilio della FOCIP di volta in volta interessata, provvede ad una disamina della situazione per valutare l'opportunità/necessità di effettuare una comunicazione al pubblico. La FGIP assumerà la decisione più opportuna al caso di specie.

4.6. **Dati previsionali ed obiettivi quantitativi**

4.6.1. Il Consiglio di Amministrazione può decidere di pubblicare le informazioni di carattere previsionale (dati previsionali ed obiettivi quantitativi) predisposti dalla funzione Amministrazione Finanza e Controllo. Ad ogni modo, dovrà essere garantita la chiarezza dei dati prospettici, qualora si tratti di vere e proprie previsioni ovvero di obiettivi strategici, verificando la coerenza rispetto all'andamento effettivo della gestione.

4.6.2. In occasione della comunicazione al pubblico dei dati previsionali, il Comunicato Stampa dovrà contenere l'indicazione del rischio che gli stessi possano non essere conseguiti ovvero conseguiti solo parzialmente o, in alternativa, dovrà contenere i cd. *safe harbour* o *forward looking statements* i quali consistono nell'indicazione che i fatti, eventi e circostanze esogeni possono condizionare il raggiungimento degli obiettivi quantitativi e dei risultati comunicati al pubblico.

4.6.3. Il monitoraggio circa l'andamento della gestione aziendale al fine di rilevare i suddetti scostamenti viene affidato alla FGIP in collaborazione con la funzione Amministrazione Finanza e Controllo. In caso di

rilevanti scostamenti, dovrà esserne data comunicazione senza indugio al mercato, con le relative motivate ragioni, secondo le modalità indicate all'articolo 4.1 del Regolamento.

- 4.6.4.** Ad eccezione dell'Amministrazione Delegato, è fatto divieto a chiunque di rilasciare dichiarazioni che contengano informazioni previsionali relative alla Società o alle sue Controllate e che non siano state precedentemente inserite in Comunicati Stampa o documenti diffusi al pubblico.

5. SOCIETA' CONTROLLATE

5.1. Flusso informativo

- 5.1.1** Le Società Controllate sono portate a conoscenza del presente Regolamento mediante trasmissione dello stesso e a cura della FGIP all'organo amministrativo di ciascuna Controllata.

- 5.1.2** Ciascuna Società Controllata, per il tramite del proprio organo amministrativo, deve:
- portare tempestivamente all'attenzione della FGIP della Società le Informazioni Rilevanti e le Informazioni Privilegiate per l'Emittente, per adempiere agli obblighi di comunicazione previsti dalla normativa vigente e, più in generale, per l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento;
 - prendere atto dei contenuti del presente Regolamento al fine di porre in essere quanto necessario per la corretta gestione delle Informazioni Rilevanti e Privilegiate per l'Emittente;
 - assicurare il rispetto del presente Regolamento da parte dei Destinatari appartenenti alla propria organizzazione o da questa incaricati ad operare.

- 5.1.3** La valutazione circa la sussistenza di tutti i requisiti che caratterizzano l'informazione come privilegiata e, pertanto, la necessità di procedere ad una comunicazione al mercato – ovvero nei casi in cui la legge lo consenta – di ritardare la predetta comunicazione, è rimessa alla FGIP tenendo conto della documentazione e di ogni altra informazione ricevuta dalla Società Controllata e acquisita dalla FGIP.

- 5.1.4** La comunicazione di Informazioni Rilevanti o Informazioni Privilegiate a soggetti esterni rispetto alla Società Controllata dovrà avvenire nel rispetto di quanto previsto all'articolo 3.3.
Fermo il rispetto di quanto sopra, in caso di comunicazione non intenzionale, nel normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio, di Informazioni Rilevanti o di Informazioni Privilegiate ad un soggetto che non sia tenuto ad un obbligo di riservatezza, ovvero che non abbia preventivamente sottoscritto accordi di riservatezza, dovrà essere immediatamente informata la FGIP, che dovrà dare disposizioni affinché si provveda senza indugio alla comunicazione al pubblico delle predette informazioni, con le modalità stabilite dalla Normativa Rilevante e dal presente Regolamento.

- 5.1.5** Le Società Controllate dovranno comunicare tempestivamente al Preposto i soggetti che avranno accesso alle Specifiche Informazioni Rilevanti ovvero Privilegiate, ai fini della immediata iscrizione della RIL ovvero nel Registro *Insider*.

5.2. Comunicazioni al pubblico

- 5.2.1** La comunicazione al pubblico delle informazioni riguardanti le Società Controllate viene effettuata sempre a cura dell'Emittente, secondo le modalità previste dalla Normativa Rilevante; le Società Controllate devono astenersi dal diffondere in autonomia alcuna Informazione Privilegiata riguardanti anche indirettamente l'Emittente.

- 5.2.2** La decisione di ricorrere alla facoltà di ritardare la diffusione delle Informazioni Privilegiate è rimessa alla FGIP, ai sensi dell'articolo 4.2.2 che precede.

- 5.2.3** Nel caso in cui la Società decida di ricorrere alla facoltà di ritardare la comunicazione dell'Informazione Privilegiata, la FGIP ne informa immediatamente la Società Controllata, affinché la stessa adotti le opportune cautele finalizzate a:
- a) impedire l'accesso a tali informazioni a persone diverse da quelle iscritte del Registro *Insider*;
 - b) porre in essere ogni possibile cautela e presidio al fine di garantire la tutela della riservatezza dell'informazione;

- c) garantire che le persone che hanno accesso a tali informazioni abbiano assunto ogni obbligo giuridico e regolamentare che ne deriva e siano a conoscenza delle possibili sanzioni in caso di abuso o di diffusione non autorizzata delle informazioni, mediante l'invio dell'apposita informativa all'atto dell'iscrizione nel Registro *Insider*.

5.2.4 La Società Controllata è tenuta ad informare senza indugio la FGIP nel caso in cui non sia in grado di garantire la riservatezza delle informazioni di cui si intenda ritardare la diffusione o si è ritardata la diffusione, ovvero se la riservatezza sia venuta meno, affinché la Società provveda senza indugio, secondo le modalità previste dalla Normativa Rilevante, alla comunicazione al mercato delle predette informazioni.

6. REGISTRO DELLE PERSONE CHE HANNO ACCESSO ALLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

6.1. Quando una Specifica Informazione Rilevante viene valutata come privilegiata, l'Emittente formalizza questa decisione e registra su uno strumento tecnico, il Registro *Insider*, che assicura l'accessibilità, la leggibilità e la conservazione su supporto durevole delle informazioni:

- data e ora in cui l'Informazione è divenuta privilegiata;
- data e ora in cui l'Emittente ha deciso in merito;
- identità delle persone che hanno assunto la decisione o partecipato alla formazione della stessa.

6.2. Il Registro *Insider* è suddiviso in due distinte sezioni:

- permanente: riguardante i soggetti che hanno sempre accesso a tutte le Informazioni Privilegiate;
- occasionale: riguardante i soggetti che hanno accesso alle Specifiche Informazioni Privilegiate considerate. Tale sezione è, pertanto, suddivisa in sezioni distinte, una per ciascuna Informazione Privilegiata.

Per le disposizioni concernenti l'istituzione, l'aggiornamento ed il funzionamento del Registro *Insider* si rimanda alla procedura del Registro *Insider* di cui all'Allegato I del presente Regolamento

7. LIMITAZIONI AL COMPIMENTO DI OPERAZIONI SU STRUMENTI FINANZIARI

7.1. Fermi restando gli obblighi ed i divieti previsti al precedente articolo 2, è in ogni caso fatto divieto ai soggetti iscritti nel Registro di compiere per conto proprio oppure di terzi, direttamente o indirettamente operazioni sulle azioni o titoli di debito della Società ovvero su strumenti derivati o su altri Strumenti Finanziari Collegati:

- a) nei trenta giorni precedenti il Consiglio di Amministrazione di approvazione del bilancio, della relazione semestrale e dell'eventuale relazione trimestrale;
- b) dalla data in cui vengono iscritti nel Registro nelle "sezioni occasionali" per l'accesso ad informazioni relative ad operazioni di fusione, scissione o acquisizione di cui sia parte la Società ovvero qualsiasi altra operazione o circostanza idonea ad influenzare il prezzo degli strumenti finanziari della società, fino al momento in cui tali informazioni vengano rese pubbliche.

Il divieto non si applica all'esercizio di diritti attribuiti nell'ambito di piani di stock option nonché di diritti d'opzione; tuttavia si applica, invece, alle operazioni relative ai titoli acquistati per effetto dell'esercizio di tali diritti, né si applica alle operazioni in cui la titolarità effettiva non si modifica.

7.2. Eventuali deroghe al divieto potranno essere concesse, per fondati motivi, dal Consiglio di Amministrazione ed in particolare, tra l'altro, in presenza di condizioni eccezionali quali gravi difficoltà finanziarie che impongano la vendita immediata di azioni.

7.3. Il Consiglio di Amministrazione della Società si riserva la facoltà di vietare o limitare ulteriormente il compimento di operazioni da parte dei soggetti iscritti nel Registro

8. SANZIONI

- 8.1.** I Destinatari del presente Regolamento, nonché i soggetti coinvolti a qualsiasi titolo nell'implementazione della stessa e di attività che vi afferiscono, sono tenuti al rispetto della disciplina normativa e regolamentare *pro tempore* vigente in materia e/o degli obblighi imposti dal Regolamento medesimo nonché delle norme e dei principi di comportamento sanciti nel "Modello organizzativo, di gestione e controllo" adottato dalla Società ai sensi del Decreto 231. La violazione della predetta disciplina normativa e regolamentare e/o degli obblighi imposti dal presente Regolamento comportano l'applicazione delle sanzioni di cui appresso e di quelle previste dalla predetta disciplina.
- 8.2.** L'abuso di Informazioni Privilegiate, la comunicazione illecita di Informazioni Privilegiate e la manipolazione del mercato in violazione della disciplina normativa e regolamentare italiana ed europea *pro tempore* vigente in materia comportano:
- la configurazione, nei confronti delle persone fisiche che hanno commesso il fatto, di un illecito passibile dell'applicazione di sanzioni penali e/o amministrative ai sensi delle norme del TUF applicabili e nel rispetto del Regolamento MAR, della MAD II e della ulteriore disciplina europea vigente;
 - la responsabilità amministrativa della Società e/o delle Società Controllate secondo quanto previsto nel TUF e nel Decreto 231 in quanto applicabili e nonché nel rispetto del MAR e della vigente normativa europea.
- 8.3.** Inoltre, al soggetto che viola la disciplina normativa e regolamentare vigente in materia e/o gli obblighi imposti dal presente Regolamento sono imputate le conseguenze e le responsabilità previste dalle norme applicabili al rapporto di lavoro, nonché quelle previste dalla normativa vigente in materia di responsabilità nei confronti della Società e/o delle Società Controllate;
- 8.4.** La violazione delle disposizioni di legge e regolamentari in vigore e/o l'inosservanza da parte dei Destinatari degli obblighi e dei divieti previsti dal presente Regolamento comporta l'applicazione di sanzioni disciplinari e l'adozione dei provvedimenti previsti dalla normativa contrattuale di lavoro (ove si tratti di dirigenti o dipendenti) nei confronti del responsabile da parte della Società e/o delle Società Controllate, ciascuna per quanto di propria spettanza, ed in particolare:
- per i dipendenti e dirigenti, si applicheranno le sanzioni disciplinari previste dalle vigenti norme di legge, dalla contrattazione collettiva applicabile e/o dal regolamento interno della Società;
 - per i collaboratori e/o consulenti esterni, si adotteranno le iniziative necessarie ai fini della risoluzione per inadempimento del rapporto in essere;
 - per gli amministratori e sindaci, il Consiglio di Amministrazione della Società potrà proporre la revoca per giusta causa.
- 8.5.** La violazione delle disposizioni del Regolamento, anche ove non si traduca in un comportamento sanzionato dall'autorità giudiziaria o da altra autorità competente, può costituire altresì un grave danno per la Società, anche in termini di immagine, con importanti conseguenze sul piano economico e finanziario. Pertanto, il soggetto che ha perpetrato la violazione è integralmente responsabile nei confronti della Società per i danni di qualsivoglia natura subiti dalla stessa in ragione della violazione commessa;
- 8.6.** Con riferimento ai soggetti non dipendenti, la Società e/o le Società Controllate si riservano di interrompere, anche senza preavviso, il relativo rapporto e, se così stabilito dal Consiglio di Amministrazione ovvero dall'AD, eventualmente comunicare al mercato le violazioni commesse dagli stessi.

9. SONDAGGI DI MERCATO

- 9.1** La Società può reputare opportuna la comunicazione, in via confidenziale, a uno o più potenziali investitori, di alcune informazioni, anche aventi natura di Informazioni Privilegiate, precedentemente rispetto all'eventuale annuncio di una operazione, al fine di valutare l'interesse dei potenziali investitori

per tale possibile operazione e per i termini e le condizioni della stessa (dimensioni, il prezzo, ecc.), (di seguito il “Sondaggio di Mercato”) nel rispetto delle condizioni previste dall’art. 11 MAR, dal Reg. di esecuzione UE 2016/960, dal Reg. di esecuzione UE 2016/959, nonché delle eventuali ulteriori disposizioni normative in vigore.

9.2 La decisione circa l’opportunità o meno di effettuare uno o più Sondaggi di Mercato è assunta dal Consiglio di Amministrazione ovvero dall’AD o, in caso di sua assenza o impedimento, dal soggetto da questi delegato.

9.3 Prima di procedere al Sondaggio di Mercato, la FGIP, con l’ausilio delle FOCIP deve:

- valutare se il Sondaggio di Mercato comporterà la comunicazione di Informazioni Privilegiate o è ad essa connesso;
- predisporre una breve registrazione scritta che riporti le conclusioni del processo di valutazione di cui al punto precedente ed i motivi ad esse sottesi;
- provvedere all’aggiornamento delle registrazioni scritte che si riferiscono al Sondaggio di Mercato;
- ottenere dal soggetto che riceve il Sondaggio di Mercato il consenso a ricevere Informazioni Privilegiate ed informare il medesimo che:
 - i) è vietato utilizzare tali Informazioni Privilegiate, o tentare di utilizzarle, per l’acquisizione o la cessione, per conto proprio o per conto di terzi, direttamente o indirettamente, di strumenti finanziari cui tali Informazioni Privilegiate si riferiscono,
 - ii) è vietato utilizzare tali Informazioni Privilegiate, o tentare di utilizzarle, tramite cancellazione o modifica di un ordine già inoltrato concernente uno Strumento Finanziario cui tali Informazioni Privilegiate si riferiscono,
 - iii) accettando di ricevere le Informazioni Privilegiate, egli si impegna a mantenere riservate le medesime;
- effettuare e conservare una registrazione di tutte le informazioni fornite al soggetto che riceve il Sondaggio di Mercato, tra cui le Informazioni Privilegiate fornite conformemente ai punti che precedono e l’identità dei potenziali investitori ai quali le Informazioni Privilegiate sono state comunicate ivi incluse, ma non limitatamente, le persone giuridiche e le persone fisiche che agiscono per conto del potenziale investitore, nonché la data e l’ora di ogni comunicazione;
- su richiesta dell’autorità competente fornire tali registrazioni scritte.

9.4 Qualora le informazioni comunicate nel corso di un Sondaggio di Mercato cessino di essere ritenute Informazioni Privilegiate dalla Società, la stessa, appena possibile, ne dà comunicazione al soggetto che ha ricevuto le predette informazioni. Tale obbligo non si applica nel caso in cui le informazioni siano state comunicate al pubblico in altro modo.

9.5 La Società conserva le registrazioni del Sondaggio di Mercato per un periodo di almeno 5 anni.

9.6 La comunicazione di Informazioni Privilegiate da parte di un soggetto che intenda realizzare un’offerta pubblica di acquisto rispetto a titoli di una società o una fusione con una società di aventi diritto ai titoli, rappresenta altresì un Sondaggio di Mercato, a condizione che:

- le informazioni siano necessarie per consentire agli aventi diritto ai titoli di formarsi un’opinione sulla propria disponibilità a offrire i loro titoli;
- la volontà degli aventi diritto ai titoli di offrire i loro titoli sia ragionevolmente necessaria per la decisione di presentare l’offerta di acquisizione o fusione.

10. NORME FINALI

10.1. Diffusione del Regolamento

Il presente Regolamento, approvato dal Consiglio di Amministrazione, sarà portato a conoscenza di tutti i Destinatari a cura del CFO, e ne sarà trasmessa copia al momento della comunicazione dell’Iscrizione nel Registro *Insider*.

Il Regolamento verrà pubblicato sul sito internet della Società www.geox.biz.

10.2. Controllo sul rispetto del Regolamento

- 10.2.1 L'attività di vigilanza sulla corretta applicazione del presente Regolamento da parte dei Destinatari è rimessa all'Organismo di Vigilanza ("OdV") che, a tali fini, avrà accesso al Registro ed a tutte le registrazioni ivi effettuate.
- 10.2.2 Nel caso in cui vengano riscontrate violazioni del Regolamento, l'OdV ne informerà tempestivamente per iscritto l'Amministratore Delegato affinché siano adottati gli opportuni provvedimenti, in relazione alla gravità della violazione.
- 10.2.3 Tutti i Destinatari sono tenuti a fornire all'OdV la massima collaborazione, agevolando le verifiche e fornendo le informazioni richieste. I Destinatari sono altresì tenuti a segnalare all'OdV eventuali violazioni del Regolamento di cui siano venuti a conoscenza ed a cooperare alle eventuali indagini svolte in relazione alle violazioni, mantenendo il più stretto riserbo al riguardo.

10.3. Modifiche e integrazioni del Regolamento

- 10.3.1 Le eventuali modifiche e/o integrazioni del presente Regolamento dovranno essere approvate dal Consiglio di Amministrazione.
- 10.3.2 L'Amministratore Delegato è autorizzato ad apportare al presente Regolamento le modifiche e le integrazioni di carattere meramente formale, che si rendessero necessarie in esito a provvedimenti normativi o a modifiche organizzative della Società ed è tenuto a informarne il Consiglio di Amministrazione nel corso della prima riunione successiva dello stesso, il quale provvede alla successiva ratifica delle modifiche e/o integrazioni da parte nella medesima riunione.
- 10.3.3 Il testo aggiornato del Regolamento dovrà essere portato a conoscenza di tutti i Destinatari, ai sensi del punto 9.1.

10.4. Entrata in vigore del Regolamento

Il presente Regolamento, pubblicato sul sito internet della Società (www.geox.biz) nella sezione "Governance", sostituisce quella di pari oggetto approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società del 28 luglio 2016.

ALLEGATO I - Procedura del Registro

[omissis]

APPENDICE

NORMATIVA

RICHIAMATA

REGOLAMENTO N. 596/2014/UE

Art. 17

(Comunicazioni al pubblico di informazioni privilegiate)

1. L'emittente comunica al pubblico, quanto prima possibile, le informazioni privilegiate che riguardano direttamente detto emittente.

L'emittente garantisce che le informazioni privilegiate siano rese pubbliche secondo modalità che consentano un accesso rapido e una valutazione completa, corretta e tempestiva delle informazioni da parte del pubblico e, se del caso, nel meccanismo ufficialmente stabilito di cui all'articolo 21 della direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. L'emittente non deve coniugare la comunicazione di informazioni privilegiate al pubblico con la commercializzazione delle proprie attività. L'emittente pubblica e conserva sul proprio sito per un periodo di almeno cinque anni tutte le informazioni privilegiate che è tenuto a comunicare al pubblico.

Il presente articolo si applica agli emittenti che hanno chiesto o autorizzato l'ammissione dei loro strumenti finanziari alla negoziazione su un mercato regolamentato in uno Stato membro o, nel caso di uno strumento negoziato solo su un MTF o su un OTF, agli emittenti che hanno autorizzato la negoziazione dei loro strumenti finanziari su un MTF o su un OTF o che hanno chiesto l'ammissione dei loro strumenti finanziari alla negoziazione su un MTF in uno Stato membro.

2. Un partecipante al mercato delle quote di emissioni comunica al pubblico, in modo efficiente e tempestivo, le informazioni privilegiate relative alle quote di emissioni da esso detenute in relazione alla sua attività, incluse le attività di trasporto aereo come precisato nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE o gli impianti ai sensi dell'articolo 3, lettera e), della stessa direttiva, che il partecipante interessato, o l'impresa madre o un'impresa collegata, possiede o controlla o, per le questioni operative, dei quali il partecipante, o l'impresa madre o un'impresa collegata, è responsabile, totalmente o in parte. Per quanto riguarda gli impianti, tale comunicazione comprende le informazioni relative alla capacità e all'utilizzo degli stessi, inclusa la loro indisponibilità programmata o non programmata.

Il primo comma non si applica a un partecipante al mercato delle quote di emissioni quando gli impianti o le attività di trasporto aereo di cui ha la proprietà, il controllo o di cui è responsabile, nell'esercizio precedente hanno prodotto emissioni non superiori a una soglia minima di CO₂ equivalente e, se svolgono attività di combustione, la loro potenza termica nominale non ha superato una determinata soglia minima.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 35, che istituiscano una soglia minima di CO₂ equivalente e una soglia minima di potenza termica nominale ai fini dell'applicazione dell'esenzione prevista al secondo comma del presente paragrafo.

3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 35 che specifichino l'autorità competente per le notifiche di cui ai paragrafi 4 e 5 del presente articolo.

4. L'emittente o il partecipante al mercato delle quote di emissioni può ritardare, sotto la sua responsabilità, la comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate, a condizione che siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

- a) la comunicazione immediata pregiudicherebbe probabilmente i legittimi interessi dell'emittente o del partecipante al mercato delle quote di emissioni;
- b) il ritardo nella comunicazione probabilmente non avrebbe l'effetto di fuorviare il pubblico;
- c) l'emittente o il partecipante al mercato delle quote di emissioni è in grado di garantire la riservatezza di tali informazioni.

Nel caso di un processo prolungato, che si verifichi in fasi e sia volto a concretizzare o che comporti una particolare circostanza o un evento particolare, l'emittente o il partecipante al mercato delle quote di emissioni può, sotto la propria responsabilità, ritardare la comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate relative a tale processo, fatte salve le lettere a), b) e c) del primo comma.

Quando ha ritardato la comunicazione di informazioni privilegiate a norma del presente paragrafo, l'emittente o il partecipante al mercato delle quote di emissioni notifica tale ritardo all'autorità competente specificata a norma del paragrafo 3 e fornisce per iscritto una spiegazione delle modalità con cui sono state soddisfatte le

condizioni di cui al presente paragrafo, immediatamente dopo che le informazioni sono state comunicate al pubblico. In alternativa, gli Stati membri possono disporre che una registrazione di tale spiegazione debba essere presentata solo su richiesta dell'autorità competente specificata a norma del paragrafo 3.

In deroga al terzo comma del presente paragrafo, un emittente i cui strumenti finanziari siano ammessi alla negoziazione solo in un mercato di crescita per le PMI fornisce per iscritto una spiegazione all'autorità competente di cui al paragrafo 3 solo su richiesta. Finché l'emittente è in grado di giustificare la decisione di ritardare la comunicazione, non è tenuto a conservare una registrazione della spiegazione.

5. Al fine di salvaguardare la stabilità del sistema finanziario, l'emittente che sia un ente creditizio o un istituto finanziario può ritardare, sotto la sua responsabilità, la comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate, comprese le informazioni legate a un problema temporaneo di liquidità e, in particolare, la necessità di ricevere assistenza temporanea di liquidità da una banca centrale o da un prestatore di ultima istanza, a condizione che siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

- a) la comunicazione delle informazioni privilegiate comporta il rischio di compromettere la stabilità finanziaria dell'emittente e del sistema finanziario;
- b) è nell'interesse pubblico ritardare la comunicazione;
- c) è possibile garantire la riservatezza delle informazioni; e
- d) l'autorità competente specificata a norma del paragrafo 3 ha autorizzato il ritardo sulla base del fatto che le condizioni di cui alle lettere a), b) e c) sono rispettate.

6. Ai fini del paragrafo 5, lettere da a) a d), un emittente notifica all'autorità competente specificata a norma del paragrafo 3 la sua intenzione di ritardare la comunicazione delle informazioni privilegiate e fornisce la prova che le condizioni di cui alle lettere a), b) e c) del paragrafo 5 sono soddisfatte. L'autorità competente specificata a norma del paragrafo 3 consulta, se del caso, la banca centrale nazionale o l'autorità macroprudenziale, se istituita, o, in alternativa, le seguenti autorità:

- a) se l'emittente è un ente creditizio o un'impresa di investimento, l'autorità è determinata a norma dell'articolo 133, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;
- b) in casi diversi da quelli indicati alla lettera a), qualsiasi altra autorità nazionale preposta al controllo dell'emittente.

L'autorità competente specificata a norma del paragrafo 3 provvede affinché la comunicazione di informazioni privilegiate sia ritardata solo per il tempo necessario per il pubblico interesse. L'autorità competente specificata a norma del paragrafo 3 valuta almeno su base settimanale se le condizioni di cui al paragrafo 5, lettere da a) a c), sono ancora soddisfatte.

Se l'autorità competente specificata a norma del paragrafo 3 non autorizza il ritardo della comunicazione di informazioni privilegiate, l'emittente comunica immediatamente le informazioni privilegiate.

Il presente paragrafo si applica nei casi in cui l'emittente non decida di ritardare la comunicazione di informazioni privilegiate ai sensi del paragrafo 4.

Il riferimento nel presente paragrafo all'autorità competente specificata a norma del paragrafo 3 non pregiudica la capacità dell'autorità competente di esercitare le proprie funzioni in uno dei modi previsti dall'articolo 23, paragrafo 1.

7. Qualora la comunicazione di informazioni privilegiate sia ritardata conformemente ai paragrafi 4 o 5 e la riservatezza delle informazioni privilegiate non sia più garantita, l'emittente o il partecipante al mercato delle quote di emissioni comunica quanto prima al pubblico tali informazioni privilegiate.

Il presente paragrafo include le situazioni in cui una voce si riferisca in modo esplicito a informazioni privilegiate la cui comunicazione sia stata ritardata ai sensi del paragrafo 4 o 5, quando tale voce è sufficientemente accurata da indicare che la riservatezza di tali informazioni non è più garantita.

8. Quando un emittente o un partecipante al mercato delle quote di emissioni, o un soggetto che agisca in suo nome o per suo conto, comunica informazioni privilegiate a terzi, nel normale esercizio della propria attività professionale o della propria funzione, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, ha l'obbligo di dare integrale ed effettiva comunicazione al pubblico di tale informazione, contemporaneamente in caso di comunicazione intenzionale e tempestivamente in caso di comunicazione non intenzionale. Questo paragrafo non si applica se la persona che riceve le informazioni è tenuta a un obbligo di riservatezza, indipendentemente dal fatto che tale obbligo sia di natura legislativa, regolamentare, statutaria o contrattuale.

9. Le informazioni privilegiate relative a emittenti i cui strumenti finanziari sono ammessi alla negoziazione su un mercato di crescita per le PMI, possono essere pubblicate sul sito Internet della sede di negoziazione anziché sul sito Internet dell'emittente quando la sede di negoziazione decide di offrire tale possibilità agli emittenti che operano su quel mercato.

(omissis)

Art. 18

(Elenchi delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate)

1. Gli emittenti o le persone che agiscono a nome o per conto loro:

a) redigono un elenco di tutti coloro che hanno accesso a informazioni privilegiate e con le quali esiste un rapporto di collaborazione professionale, anche sulla base di un contratto di lavoro dipendente, o che comunque svolgono determinati compiti tramite i quali hanno accesso alle informazioni privilegiate, quali consulenti, contabili o agenzie di rating del credito (elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate);

b) aggiornano tempestivamente l'elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate ai sensi del paragrafo 4; e

c) trasmettono appena possibile all'autorità competente che lo richieda l'elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate.

2. Gli emittenti o le persone che agiscono in nome o per conto loro adottano ogni misura ragionevole per assicurare che chiunque figuri nell'elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate prenda atto, per iscritto, degli obblighi giuridici e regolamentari connessi e siano a conoscenza delle sanzioni applicabili in caso di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate.

Qualora un'altra persona sia incaricata dall'emittente di redigere e aggiornare il suo elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate, l'emittente rimane pienamente responsabile del rispetto dell'obbligo previsto dal presente articolo. L'emittente conserva sempre il diritto di accesso all'elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate che l'altra persona redige.

3. L'elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate include almeno:

a) l'identità di tutte le persone aventi accesso a informazioni privilegiate;

b) il motivo per cui tali persone sono incluse nell'elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate;

c) la data e l'ora in cui tali persone hanno avuto accesso a informazioni privilegiate; e

d) la data di redazione dell'elenco.

4. Gli emittenti e le persone che agiscono a nome o per conto loro aggiornano ciascuno il proprio elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate tempestivamente, aggiungendo la data dell'aggiornamento nelle circostanze seguenti:

a) se interviene una variazione quanto al motivo dell'inclusione di una persona già figurante nell'elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate;

b) se vi è una nuova persona che ha accesso a informazioni privilegiate e deve quindi essere aggiunta all'elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate; e

c) se una persona non ha più accesso a informazioni privilegiate.

Ciascun aggiornamento indica la data e l'ora in cui si è verificato il cambiamento che ha reso necessario l'aggiornamento.

5. Gli emittenti o ogni altra persona che agisce in loro nome o per loro conto conserva l'elenco delle persone che hanno accesso a informazioni privilegiate per un periodo di almeno cinque anni dopo l'elaborazione o l'aggiornamento.

6. Agli emittenti i cui strumenti finanziari sono ammessi alla negoziazione in un mercato di crescita per le PMI è consentito di inserire nei loro elenchi di persone aventi accesso a informazioni privilegiate soltanto le persone che, in virtù della funzione che svolgono o della posizione che occupano presso l'emittente, hanno accesso regolare a informazioni privilegiate.

In deroga al primo comma del presente paragrafo e ove giustificato da specifiche preoccupazioni di integrità del mercato nazionale, gli Stati membri possono chiedere agli emittenti i cui strumenti finanziari sono ammessi alla negoziazione in un mercato di crescita per le PMI di inserire nei loro elenchi di persone aventi accesso a informazioni privilegiate tutte le persone di cui al paragrafo 1, lettera a). Tali elenchi contengono informazioni specificate nel formato determinato dall'ESMA a norma del quarto comma del presente paragrafo.

Gli elenchi di persone aventi accesso a informazioni privilegiate di cui al primo e al secondo comma del presente paragrafo sono forniti appena possibile all'autorità competente che lo richieda.

L'ESMA elabora progetti di norme tecniche di attuazione per determinare il formato preciso degli elenchi delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate di cui al secondo comma del presente paragrafo. Il formato degli elenchi delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate deve essere proporzionato e rappresentare un onere amministrativo inferiore rispetto al formato degli elenchi delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate di cui al paragrafo 9.

L'ESMA presenta i progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro l'1 settembre 2020.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al quarto comma del presente paragrafo conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

7. Il presente articolo si applica a emittenti che hanno chiesto o autorizzato l'ammissione dei loro strumenti finanziari alla negoziazione su un mercato regolamentato in uno Stato membro o, nel caso di uno strumento negoziato solo su un MTF o su un OTF, hanno autorizzato la negoziazione dei loro strumenti finanziari su un MTF o su un OTF o hanno chiesto l'ammissione dei loro strumenti finanziari alla negoziazione su un MTF in uno Stato membro,

(omissis)

REGOLAMENTO EMITTENTI

Art. 65-bis

(Requisiti della diffusione delle informazioni regolamentate)

1. Gli emittenti valori mobiliari rendono pubbliche le informazioni regolamentate assicurando un accesso rapido, non discriminatorio e ragionevolmente idoneo a garantirne l'effettiva diffusione in tutta l'Unione Europea. A tale fine le informazioni sono trasmesse utilizzando strumenti che garantiscono:

a) la relativa diffusione:

1. per quanto possibile simultanea, in Italia e negli altri Stati membri dell'Unione Europea, ad un pubblico il più ampio possibile;

2. ai media:

a. nel loro testo integrale senza *editing*;

b. in modo tale da assicurare la sicurezza della comunicazione, minimizzare il rischio di alterazione dei dati e di accesso non autorizzato nonché da garantire certezza circa la fonte di tali informazioni;

b) la sicurezza della ricezione rimediando quanto prima a qualsiasi carenza o disfunzione nella comunicazione delle informazioni regolamentate. Il soggetto tenuto alla diffusione delle informazioni non è responsabile di errori sistemici o carenze nei media ai quali le informazioni regolamentate sono state comunicate;

c) che le informazioni siano comunicate ai media in modo tale da chiarire che si tratta di informazioni regolamentate e identifichino chiaramente l'emittente in questione, l'oggetto delle informazioni e l'ora e la data della loro comunicazione da parte del soggetto ad essa tenuto.

2. Nel caso delle relazioni finanziarie annuali e semestrali, e ove specificamente indicato nel presente regolamento, il requisito indicato al comma 1, lettera a), numero 2, punto a., è considerato soddisfatto se l'annuncio riguardante la pubblicazione delle informazioni regolamentate viene comunicato ai media, trasmesso al meccanismo di stoccaggio autorizzato e indica in quale sito internet, oltre che in quale meccanismo di stoccaggio autorizzato delle informazioni regolamentate, tali informazioni sono disponibili.

3. Gli emittenti valori mobiliari predispongono, ove non già disponibile, un sito internet per la pubblicazione delle informazioni regolamentate.

Art. 65-ter

(Codifica delle informazioni regolamentate)

1. I soggetti indicati nell'articolo 65-bis, comma 1, attribuiscono a ciascuna tipologia di informazioni regolamentate diffuse un codice identificativo indicato nell'Allegato, Sezione B, del regolamento delegato (UE) n. 1437/2016, secondo le modalità indicate nell'Allegato 31289.

1-bis. Per le informazioni diverse da quelle indicate nell'Allegato, Sezione B, del regolamento indicato dal comma 1, che devono essere diffuse con le modalità indicate nel presente Capo, gli stessi soggetti attribuiscono il codice identificativo "REGEM".